




Copyright and the road

Ol titolo di quest'articolo vuole essere deliberatamente ammiccante ad un certo modo di presentare gli argomenti in lingua inglese, come se così facendo si potesse asseverare un'asserita superiorità di chi li espone per il fatto di usare un linguaggio reputato più moderno e colto mentre c'è il caso che lo scritto sia opera di traduttori online. Del resto neppure è ipotizzabile, sarebbe anzi ridicolo, italianizzare termini stranieri tecnologici d'uso normale ed entrati oramai a far parte del lessico comune. Ci provò Achille Starace, gerarca fascista noto per le sue iniziative farsesche, con un concorso pubblico che consentì di reperire neologismi di successo quali "tramezzino" (coniato da d'Annunzio) per sandwich, "autorimessa" per garage, oppure buffi come "coda di gallo" per cocktail che ancora oggi fa sorridere. Per l'argomento che ci occupa è talvolta semplicemente opportuno e quindi mi riservo di farne un uso castigato, ma con lo stesso spirito con cui Francesco Guccini affronta il suo Classico blues "Statale 17", il cui titolo ricalca la dylaniana "Highway 61 Revisited".

... *Quella sera partimmo John, Dean e io sulla vecchia Pontiac del '55 del babbo di Dean e facemmo tutta una tirata da Omaha a Tucson... e poi lo traduci in italiano e dici: quella sera partimmo sulla vecchia 1100 del babbo di Giuseppe e facemmo tutta una tirata da Piumazzo a Sant'Anna Pelago. Eh, non è la stessa cosa!!!*

Allo stesso modo sono ben conscio del fatto che "gli americani ci fregano con la lingua" e non solo con quella, ma anche con il diritto d'autore/industriale.

Affronto quindi un tema non facile, ricco di tecnicismi, eppure davvero minimale rispetto a quelli di grande rilievo per la vita stessa delle persone che vengono trattati sulle colonne del Centauro, ma comunque riconducibile ai mezzi e agli ausili per la circolazione: **la clonazione del software per la navigazione e della cartografia digitalizzata.**



A parte i fari i primi ausili tecnologici alla navigazione furono radio basate a terra, funzionanti sul principio del "Radio Direction Finding" ovvero di tipo radiogoniometrico, che hanno reso possibili imprese eclatanti come le crociere atlantiche di Italo Balbo, affiancati già durante la Seconda Guerra Mondiale da sistemi definiti "iperbolici": Loran-A, Decca, Omega e Loran-C. Sono state le avvertite esigenze di una copertura globale ed in grado di fornire maggiore accuratezza di localizzazione nella condotta dei mezzi, aerei, marini ed infine terrestri, oltre che per la guida di missili e munizioni, a giustificare negli anni '70, lo sviluppo del sistema di navigazione militare satellitare globale americano "Navstar Global Positioning System (GPS)", presto clonato dall'URSS quindi dalla Russia, che ha messo in orbita i satelliti di un proprio sistema "GLobal Orbiting Navigation Satellite System (GLONASS)". Sin dall'origine i due sistemi erano stati concepiti anche per un uso civile ed oggi tale impiego risulta prevalente su quello militare, sia pure garantendo in questo caso minori livelli di accuratezza.

1) Marten van Heemskerck (1498-1574), Il colosso di Rodi.

2) Una stazione radiogoniometrica degli anni '20. Il radiogoniometro è stato progettato dall'ingegnere italiano Ettore Bellini e dall'ufficiale della Regia Marina Alessandro Tosi, che lo misero a punto nel 1907 avvalendosi delle tecniche sviluppate da Guglielmo Marconi.

3) Idrovolanti Savoia Marchetti S 55 X utilizzati per le crociere atlantiche concepite e realizzate da Italo Balbo, che furono rese possibili da radiofari posizionati su unità navali.

Entrambi rientrano, a pieno titolo, tra le opere dell'ingegno di carattere creativo (art. 2575 cc) come programma per elaboratore il primo e tra le banche dati la seconda (artt. 1 e 2 della L. 22 aprile 1941 n. 633, di seguito LdA). Quanto detto si applica anche alle loro elaborazioni e alle traduzioni in altra lingua (art. 3 LdA).

Lo stesso legislatore ha tradotto "software" in "programma per elaboratore" (art. 1 LdA) termine descrittivo di un'opera dell'ingegno la cui brevettabilità è generalmente inibita ma che risulta protetto dalla LdA. Per sua natura è un bene immateriale, indipendente dall'oggetto fisico che l'incorpora. Quest'ultimo, ad esempio un CD, è funzionale semmai alla sua diffusione, potendo risultare determinante per le sue caratteristiche nell'assicurare la protezione in termini di anticounterfeiting. Vengono definiti genericamente software i programmi e le procedure utilizzati per far eseguire al computer (hardware) un determinato compito.

Anche se si tratta in entrambi i casi di un insieme di informazioni, conviene distinguere da altri contenuti digitali o multimediali (e-contents) che hanno altre caratteristiche tecniche e distinto inquadramento normativo. Tra quest'ultimi andranno annoverate invece le banche dati (art. 171 bis LdA), che vengono utilizzate nell'aggiornamento (anche illecito) delle cartografie dei navigatori satellitari soprattutto quelle che utilizzano a tal fine modalità down-loading piuttosto che on-line. Per motivi di spazio tra i software viene preso in considerazione esclusivamente quello applicativo che un programmatore, spesso una software house, realizza per rispondere ad esigenze specifiche dell'utenza come quelle di navigazione. Per tale prodotto la LdA garantisce, a favore del creatore, un diritto esclusivo alla riproduzione, duplicazione, elaborazione, vendita, noleggio ed ogni forma di utilizzazione economica.



1) La mela morsicata è il marchio industriale della Apple colosso dell'informatica fondato da Steve Jobs. Quanto al suo significato sono state date diverse spiegazioni, oltre quelle dichiarate dall'azienda: a) il frutto preferito da Jobs, b) un omaggio alla casa discografica dei Beatles "Apple Records", c) il primo logo della Apple raffigurava Isaac Newton seduto sotto a un albero di mele ma non avrebbe soddisfatto Jobs, d) la parola morso in inglese bite risulta assonante ai bit e ai byte del linguaggio informatico, e) la mela mordicchiata allude al peccato originale con ciò evidenziando l'anticonformismo della Apple, f) un omaggio al genio creativo di Alan Turing. 2) Alan Mathison Turing (Londra 1912 – Wilmslow 1954) matematico, logico e crittografo viene considerato tra i padri dell'informatica, ha contribuito in maniera determinante alla decrittazione dei messaggi codificati con la macchina cifrante Enigma dai nazisti durante la II G.M. contribuendo molto alla vittoria. Morì verosimilmente suicida, avendo ingerito cianuro

di potassio autosomministrato attraverso una mela morsicata e rinvenuta presso il suo letto. Era stato condannato alla castrazione chimica per aver confessato alla polizia di aver avuto un rapporto omosessuale, fatto costituente all'epoca reato.

3) Macchina cifrante Enigma, fornita dalla Germania anche agli alleati italiani e le cui elaborazioni crittografiche sarebbero rimaste inviolate senza il contributo di Turing.

L'autorizzazione del titolare dei diritti è contenuta nella licenza che indica l'estensione del diritto d'uso trasferito, di quelli riservati e degli altri diritti dell'utente licenziatario indicando il tipo di supporto che incorpora il software. La diversificata natura dei diritti tutelati nonché gli aspetti tecnici rendono sempre imprescindibile per l'utenza accertarsi che la licenza d'uso dello specifico prodotto copra il tipo di impiego che se ne fa, solo così possono essere evitate le sanzioni previste. Sarà sempre bene ricordare a tale riguardo che l'acquisto lecito di un supporto che incorpori un programma (es. CD) non lo rende automaticamente disponibile per usi diversi da quello previsto dalla licenza e quindi la sua disponibilità fisica non implica automaticamente la possibilità di utilizzarlo a qualsiasi titolo e per qualunque scopo. I navigatori reperibili sul mercato potrebbero essere muniti di licenza individuale o EULA (End User License Agreement), che ha riguardo a utenti "privati" e può essere in formato elettronico o stampato, ma più spesso di tipo OEM (Original Equipment Manufactures) riferibile al software ceduto dal produttore insieme all'hardware (navigatore Garmin, Tom Tom etc) ed in genere già installato. Essa intercorre tra il produttore e l'utente finale facendo riferimento ai soli diritti per il software specifico già installato, che nasce e muore con l'hardware non potendo essere trasferito.

Alti tipi di licenze non possono essere esclusi, come quelle Shareware, per prodotti dati in prova gratuita e per un periodo limitato, da rimuovere allo scadere del periodo, ovvero smettono di funzionare, o funzionano in maniera ridotta, allo scadere del termine; versioni Demo (DEMOstration) ovvero dimostrative e gratuite di programmi normalmente a pagamento, caratterizzate da funzionamento parziale, possono anche essere scaricate dal WEB; Freeware per prodotti ceduti gratuitamente, copiati e usati liberamente, il cui unico limite è legato agli usi non commerciali e al non poter essere ceduti dietro corrispettivo, vengono anche distribuiti a fini pubblicitari o per atto di liberalità dei creatori, a tale categoria, con alcune particolarità, appartiene la tipologia GNU (GNU's Not Unix) o General Public License, indicata con l'acronimo GNU GPL o semplicemente GPL. Tale ultimo è un contratto di licenza per software libero, contrapponendosi a quello per software proprietario, mentre la GNU GPL assicura all'utente libertà di utilizzo, copia, modifica e distribuzione; GPL che è il più diffuso per il software libero e prevede che l'utente possa eseguire il programma per qualsiasi scopo, il codice sorgente viene reso disponibile, l'utente può modificare il programma liberamente e ha libertà di distribuirlo gratuitamente o dietro corrispettivo anche relativamente a versioni modificate; GNU FDL che consente l'utilizzo del programma anche a fini di lucro, ne consegue che qualora di un programma sia proibita la distribuzione a fini di lucro, non potrebbe avere un documento con tale licenza. Le licenze free escludono la garanzia per il software, per qualunque difetto o per i danni subiti: corruzione e perdita dei dati, etc.



1) Guglielmo Marconi (Bologna 1874 – Roma 1937) secondo da sinistra, in una foto insolita che lo vede in uniforme da ufficiale della Regia Marina a Washington nel 1917 con una delegazione di cui fa parte Francesco Saverio Nitti (terzo da destra). Nel 1943, in piena II G.M., una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti negò la sua priorità nella scoperta della radio, attribuendola al serbo-americano Nikola Tesla coi relativi diritti sul brevetto, eppure ...

2) Lo yacht Elettra che era stato da Marconi trasformato in laboratorio navigante, a bordo del quale operò celebri esperimenti, per tale ragione era stato ribattezzato “bianca nave dei miracoli”.

3) Il padiglione antenna da 400 fili della stazione radiotelegrafica di Poldhu in Cornovaglia, utilizzata per gli esperimenti di Marconi - illustrazione della Rivista mensile del Touring club Italiano – Anno XX – N. 2 – febbraio 1914.

La relativa rigidità delle licenze tradizionali ha, da ultimo, provocato un nuovo approccio al problema della regolamentazione del Copyright. Ciò è avvenuto attraverso l'offerta di una tipologia di licenze più duttile. Sotto il profilo sostanziale, si ispira al collaudato modello Copyleft, che consente la scelta al titolare dei diritti di sfruttamento economico; sono le cosiddette licenze Creative Commons (CC), che sono applicabili a qualsiasi opera dell'ingegno, attraverso le quali lo stesso autore, nel pubblicarle sul Web, decide, attraverso una combinazione di permessi e divieti, di configurarne l'utilizzo da parte di terzi. Costituiscono una sorta di via di mezzo tra full-copyright e public domain. Nel primo caso, tutti i diritti sono riservati “All Rights Reserved”, nel secondo potremmo dire “No Rights Reserved” ovvero che siamo in assenza totale dei diritti. Quindi solo alcuni sono riservati “Some Rights Reserved”. Ciò avviene senza limitare totalmente la riproduzione oppure lasciandola libera.

La copia di back-up deve intendersi come una limitazione dei diritti di esclusiva del titolare sui software. Possono beneficiarie di tale limitazione esclusivamente le persone fisiche, purché facciano delle opere un uso esclusivamente personale o familiare, senza scopo di lucro. Limiti e condizioni a tale diritto di riproduzione sono posti dalla LdA. Devono essere rispettate le misure tecnologiche di protezione, eventualmente apposte dai titolari (art. 102 quater LdA), che devono tuttavia rendere possibile, per chi legittimamente abbia acquisito l'esemplare o vanti legittimo accesso, l'effettuazione di una copia. La copia di back-up (c.d. di riserva, art. 64-ter c.2 LdA) ha tuttavia esclusiva funzione di ripristino del software danneggiato, che è diritto garantito dell'utenza privata ma **esclude ogni diverso utilizzo del clone**, come l'installazione su un altro navigatore (implicante il caricamento, ovvero un'attività di copia che resterebbe illecita). Restano fatte salve le previsioni in materia d'interoperabilità etc. (art. 64 quater LdA) dell'hardware, comunque di proprietà dell'utente, che potrebbe farne anche un uso diverso da quello dedicato voluto e previsto dal costruttore.

Sono contenuti digitali (e-contents) i “prodotti dell'ingegno resi disponibili in formato elettronico digitale, funzionanti grazie ad un hardware e a software in grado di rendere fruibili contenuti immateriali digitali o digitalizzati”. La loro messa a disposizione interattiva, attraverso il download autorizzato dal titolare dei diritti

esclusivi, non integra necessariamente, contrariamente alle altre modalità di copia, l'esaurimento del diritto di distribuzione (art. 17 c. 3 LdA). Tra tali contenuti possono essere ricomprese anche le banche dati in formato elettronico e tra esse rientra appieno la cartografia utilizzata dai navigatori satellitari. A tale proposito può essere utile ricordare che la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (non dei software), è comunque un diritto qualora un privato, persona fisica quindi non un'impresa, abbia acquisito il legittimo possesso di esemplari incorporanti l'opera/il materiale protetto o vi abbia legittimo accesso, e ciò deve essere consentito nonostante l'applicazione di misure tecnologiche di protezione (art. 71 sexies LdA), a condizione che non contrasti col normale sfruttamento dell'opera. Ne discende (C. Giust. Dir. 2001/29 diraut - compatibilità e l'interoperabilità) che craccare il sistema di protezione di una consolle per videogiochi (ovvero rimuovere le protezioni di un CD di cartografia), per quelli che la LdA considera sequenze/immagini in movimento, può essere considerato esercizio di un diritto ma solo alle suddette condizioni. Le protezioni tecnologiche sono tutelate quindi, nel caso dei navigatori, solo nella misura in cui siano dirette ad impedire l'utilizzazione di software non licenziati ed e-contents contraffatti. Non possono quindi essere ritenuti vietati dispositivi o attività che abbiano, sul piano commerciale, una finalità lecita consentendo un'utilizzazione diversa e più ampia dell'hardware, garantendo l'interoperabilità dei sistemi, attraverso l'utilizzo di altro programma o contenuto multimediale come la cartografia purché regolarmente licenziato.

Le misure tecnologiche di protezione sono le tecnologie, i dispositivi o i componenti che risultano idonei ad impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare dei diritti su un prodotto digitale o digitalizzato (art. 102 quater LdA), si dividono in misure antiaccesso e misure anticopia solo queste ultime interessano questo scritto. In genere sono dei software, più raramente componenti hardware, che vengono applicati alle opere e ai materiali ceduti o messi a disposizione del pubblico che prevedano delle limitazioni. Viene così salvaguardata la posizione di chi gode di diritti esclusivi, anche da un punto di vista normativo, perché l'eventuale forzatura della protezione è garanzia di comportamento doloso da parte del non avente diritto che non potrà altrimenti giustificare la fruizione del contenuto digitale. Tuttavia, di qualunque tipo sia la tutela giuridica prevista per un'opera dell'ingegno, la misura

di protezione volta a garantirla e che viene installata, deve prevedere interventi che non precludano l'installazione da parte dell'utente di altri software (es. homebrew) o comunque il pacifico godimento del bene di cui lecitamente disponga. Questo implica per l'operatore di polizia, prima di ritenere tout court l'illiceità di ogni intervento dell'utenza, la necessità di esaminare i dispositivi in grado di eludere tali misure, tenendo conto del loro uso concreto da parte dei terzi.

Coloro che appongono protezioni tecnologiche sono tenuti a rimuoverle laddove venga richiesto, per consentire l'utilizzo del contenuto digitale, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di pubblica sicurezza, per procedure parlamentari o d'indagine giudiziaria/amministrativa (art. 71 quinquies LdA). L'esistenza di misure tecnologiche di protezione, la cui rimozione o elusione arbitraria costituisce reato concorrendo con le violazioni di cui agli artt. 171, 171 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies della LdA, quando finalizzata alla realizzazione di copia privata di documenti integra invece un illecito di minore gravità sanzionato con pena pecuniaria e sanzioni accessorie, confisca del materiale e pubblicazione della sentenza (art. 174 ter LdA). Qualora ciò avvenga accedendo abusivamente ad un sistema informatico o telematico (domicilio informatico altrui) si renderà inoltre applicabile l'art. 615 ter cp, restando assorbiti in questo caso i delitti contro il patrimonio. La tutela viene inoltre anticipata prevedendo come illecita la produzione commercializzazione e cessione a qualsiasi titolo di dispositivi che abbiano la prevalente finalità di violare il diritto d'autore (art. 171 ter, c1, f bis LdA) salvo quanto detto in materia d'interoperabilità che indebolisce ovviamente in concreto la repressione di tali ultime violazioni. La detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici per fini di profitto o per provocare ad altri un danno può integrare la violazione dell'art 615 quater cp. Rileva inoltre penalmente la condotta agevolativa rivolta a terzi, concernente qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un software (art. 171 bis LdA). Una delle tecnologie che vengono utilizzate per segnare i documenti consentendone l'identificazione è quella denominata di watermarking. Il riferimento alla filigrana risulta in tal caso appropriato, perché attraverso la modifica di alcuni pixel delle immagini si rende possibile, attraverso un software specifico, riconoscere un documento apparentemente intonso pressappoco come avviene per le banconote. Unico limite pare debba individuarsi nei casi in cui il documento venga pesantemente degradato.

Sanzioni

La riproduzione di un software (art. 1 c.2 LdA), che si rende tecnicamente necessaria, anche solo per il suo caricamento, ed è implicita in caso di utilizzazione dello stesso, è tutelata come diritto esclusivo alla riproduzione, duplicazione ed elaborazione, come pure lo sono la vendita, il noleggio ed ogni forma di utilizzazione economica potendo risultare illecite (art. 171 bis c.1 LdA), quando operate anche solo al fine di trarne profitto.

La violazione in capo alla stazione di servizio/autofficina che attui una tale procedura sarà sempre penalmente rilevante per prodotti non licenziati, es: convertire un navigatore Garmin all'utilizzo di software del Tom Tom. Ovviamente la fattispecie sarà integrata solo nell'ipotesi in cui il nuovo software sia sprovvisto di licenza, mentre sarebbe lecito utilizzare un software free per lo stesso prodotto hardware per le cennate considerazioni sull'interoperabilità. La nozione di profitto è ricavabile da quanto ritenuto associato in

materia di reati contro il patrimonio (S.C. sez. III, sent. n. 25184 del 17/mag./2007). L'ampiezza di tale previsione suscettibile di ricomprendere qualsiasi utilità o vantaggio materiale, anche non di natura economica induce a ritenere la penale rilevanza anche per i comportamenti dei privati che si esauriscano in un ambito personale o familiare, ma viene contrastata da una parte della dottrina orientata ad escluderlo per le conseguenze reputate eccessivamente severe e quindi argomentando "a contrario" che altrimenti risulterebbe superflua la formula del dolo specifico utilizzata dal legislatore.

Non esclude l'applicabilità di una sanzione amministrativa per ogni esemplare prodotto o duplicato (art. 174 bis LdA) la violazione penale che consegue ad un utilizzo non licenziato.

In materia sanzionatoria pare utile evidenziare alcuni concetti per la configurazione del dolo nelle violazioni penali: l'uso non personale e abusivo dell'opera, il fine di lucro, mentre assume rilievo per le sole violazioni in materia di software e di banche dati anche lo scopo di profitto. Solo in materia di violazioni amministrative risulta talvolta sanzionato anche il solo uso personale (o nell'ambito familiare) nei casi particolari in cui non è consentito senza l'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi. La mera detenzione abusiva di opere protette (escludendo il caricamento per scopo di profitto dei software che per ragioni tecniche implica la duplicazione) o di attrezzature prodotti e componenti volti ad eludere misure tecnologiche di protezione, integra solo una violazione amministrativa (art. 174 ter LdA) qualora non concorra con i reati di cui agli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies, 171 octies della LdA, ma viene sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria e le sanzioni amministrative accessorie della confisca e della pubblicazione della sentenza.

Sotto il profilo della documentazione dell'attività d'indagine, si segnala la necessità di far risaltare sempre nella motivazione dei verbali gli elementi indiziari rinvenuti e che quantomeno inducono a ritenere l'esistenza di comportamenti illegittimi volti a rendere disponibili per il pubblico le opere dell'ingegno laddove non si rendano applicabili più gravi fattispecie (art. 171 ter LdA). In particolare per il software (art. 171 bis LdA) e le banche dati anche il fatto che si possa argomentare l'esistenza dello scopo di profitto può risultare determinante. Il fine di lucro (non necessario per il software) caratterizza la condotta dell'agente nella maggior parte dei delitti e tale, per essere integrato, presuppone esclusivamente un accrescimento del patrimonio che realizzi un valore incrementale, ottenuto attraverso l'acquisizione di beni materiali o immateriali e denaro, mentre un mero risparmio potrà configurare semmai semplice profitto pure rilevante. Per scopo commerciale/imprenditoriale non s'intende necessariamente la destinazione alla vendita delle copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in quanto tale scopo può configurarsi ricorrendo qualsiasi utilizzazione del materiale abusivo nell'ambito aziendale che consenta un risparmio all'imprenditore. Lo scopo di profitto consegue comunque anche al verificarsi di un mero risparmio della somma necessaria per l'acquisto di un programma per elaboratore o per l'utilizzo illecito di una banca dati. ■

***Colonnello Guardia di Finanza**